***pala***

*2020-10-28 15:40:35*

--------------------------------------------

 ​Premessa, campo di applicazione e trattamento dei dati
La premessa dell’accordo contiene la ragione sociale e i dati di contatto di ciascun contitolare del trattamento (di seguito anche “parte” o “parti”).
Il modello di accordo stabilisce i diritti e gli obblighi di ciascun contitolare in relazione al trattamento dei dati personali, e si applica a tutte le attività che riguardano gli autorizzati (o designati) al trattamento (Art. 2-quaterdecies del Codice Privacy), nonché ai responsabili del trattamento designati (Art. 28 del GDPR). Inoltre, le parti stabiliscono congiuntamente i mezzi e le finalità del trattamento.
A titolo informativo, per l’art. 4 n. 7) del GDPR il titolare del trattamento è la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell’Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell’Unione o degli Stati membri.

***pala***

*2020-10-28 15:47:01*

--------------------------------------------

[vedi https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/privacy/accordo-di-contitolarita-nel-gdpr-il-modello-del-baden-wurttemberg-germania/](http://www.agendadigitale.eu/sicurezza/privacy/accordo-di-contitolarita-nel-gdpr-il-modello-del-baden-wurttemberg-germania/)

Contratto tipo fornito dall’Autorità di controllo per la protezione dei dati personale del [Baden-Württemberg](https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/mehr-licht-gemeinsame-verantwortlichkeit-sinnvoll-gestalten/), Germania

ACCORDO

**ai sensi dell'art. 26, primo comma, del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD)**

**tra**

# Parte contraente no. 1 [Inserire nome e recapiti]

**e**

# Parte contraente no. 2

 **[Inserire nome e recapiti]**

*Nota: Il presente modello di contratto si basa su definizioni e termini ai sensi degli articoli 4 e 5 RGPD. Il modello presente prevede due parti contraenti, ma a seconda dei singoli casi, anche più parti contraenti possono essere corresponsabili. In tali casi, il seguente modello deve essere adattato a un maggior numero di parti contraenti.*

*Il presente contratto tipo riprende la distinzione tra diverse "aree funzionali" dei contitolari, che si è rivelata utile nelle consultazioni dell’Autorità di controllo del Baden-Württemberg (Germania) sulla redazione dei contratti, anche se questa distinzione non è assolutamente necessaria per un accordo valido ai sensi dell'art. 26 RGPD.*

## Art. 1

1. Il presente accordo stabilisce i diritti e gli obblighi dei contitolari di trattamento dei dati (in appresso denominati anche "Parti") in relazione alle operazioni di trattamento operate congiuntamente. Il presente accordo si applica a tutte le attività in cui i dipendenti delle parti o i responsabili del trattamento da esse designati trattano dati personali per conto dei titolari. Le parti hanno stabilito congiuntamente i mezzi e le finalità delle attività di trattamento di seguito descritte.

***pala***

*2020-10-28 15:22:15*

--------------------------------------------

 ​Basi giuridiche e categorie di dati trattati
Nell’articolo 2 del modello di accordo, si dovrà specificare la base giuridica del trattamento (Artt. 6 e 9 del GDPR), nonché le categorie di dati personali trattati da ciascun contitolare del trattamento.

***pala***

*2020-10-28 15:22:26*

--------------------------------------------

Liceità del trattamento e garanzie per i diritti degli interessati

L’articolo 3 del modello di accordo specifica che ciascuna delle parti garantisce il rispetto delle disposizioni di legge, in particolare la liceità dei trattamenti di dati da essa effettuati (Art. 6 del GDPR), compresi quelli effettuati nell’ambito della responsabilità congiunta. Le stesse parti sono tenute ad adottare tutte le misure tecniche e organizzative necessarie affinché possa essere garantito l’esercizio dei diritti degli interessati (Artt. da 12 a 22 del GDPR).

***pala***

*2020-10-28 15:23:15*

--------------------------------------------

 Conservazione e minimizzazione dei dati
L’articolo 4 del modello di accordo – riprendendo il Considerando 68 del GDPR – determina che la conservazione dei dati personali dovrà avvenire in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico. Il medesimo articolo statuisce che le parti devono garantire che siano raccolti solo i dati personali strettamente necessari allo specifico trattamento, salvo gli enti pubblici, per i quali le finalità e le modalità del trattamento sono stabilite dal diritto nazionale od europeo. Inoltre, le medesime parti sono tenute a rispettare il principio della minimizzazione dei dati ai sensi dell’art. 5.1 c) del GDPR.

1. I dati personali sono trattati nel *[Applicazione/Nell'ambito del progetto – Denominare il sistema].* A seconda della fase del processo, il trattamento di questi dati avviene nell'*[area del sistema e, se del caso, specifica le procedure nell'ambito delle quali esiste una contitolarità]*. Le parti determinano le fasi del processo di trattamento dei dati personali effettuate in contitolarità (art. 26 RGPD).

*Nota: Può esistere una contitolarità per un'intera applicazione o anche per un intero progetto. Tuttavia, essa può riguardare anche solo una parte dell'intera operazione di trattamento se può essere chiaramente distinta dalle altre fasi del processo. Se in una sola sottozona esistono definizioni comuni delle finalità e dei mezzi di trattamento dei dati, le due frasi seguenti possono essere integrate per maggiore chiarezza.*

Per le restanti fasi del processo, per le quali non esiste una determinazione comune delle finalità e dei mezzi delle singole fasi del trattamento dei dati, ogni parte contraente è un titolare indipendente ai sensi dell'art. 4(7) del RGPD. Nella misura in cui le parti contraenti sono contitolari dei trattamenti ai sensi dell'art. 26 RGPD, valgono i seguenti accordi:

## Art. 2

1. Nell'ambito della contitolarità, la parte 1 è titolare del trattamento dei dati personali in *[specificare qui la sezione del sistema, i processi di trattamento dei dati e/o le procedure su cui la Parte 1 ha un'influenza effettiva].* (area funzionale A). L'oggetto del trattamento la cui base giuridica *[specificare la base giuridica del trattamento]* è costituito dai tipi/categorie di dati *[specificare qui le categorie di dati trattati nella suddetta sezione]*.
2. La parte 2 è contitolare del trattamento dei dati personali in *[specificare qui la sezione del sistema, i processi di trattamento dei dati e/o le procedure su cui la parte 2 ha un'influenza effettiva].* (area funzionale B). L'oggetto del trattamento la cui base giuridica *[specificare la base giuridica del trattamento]* è costituito dai tipi/categorie di dati [*specificare qui le categorie di dati trattati nella suddetta sezione]*.

## Art. 3

Ciascuna delle parti garantisce il rispetto delle disposizioni di legge, in particolare la liceità dei trattamenti di dati da essa effettuati, compresi quelli effettuati in contitolarità. Le parti adottano tutte le misure tecniche e organizzative necessarie affinché i diritti degli interessati, in particolare ai sensi degli articoli 12 a 22 del RGPD, possano essere garantiti in qualsiasi momento entro i termini di legge.

## Art. 4

1. Le parti conservano i dati personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico.
2. [*Parte 1 e/o 2*] garantisce che siano raccolti solo i dati personali strettamente necessari per lo svolgimento legittimo del trattamento *[facoltativi e utili in particolare per gli enti pubblici: "e per i quali le finalità e le modalità del trattamento sono stabilite dal diritto dell'Unione o nazionale"]*. Inoltre, entrambe le parti contraenti sono tenute a rispettare il principio della minimizzazione dei dati ai sensi dell'art. 5(1) lettera c del RGPD.

## Art. 5

***pala***

*2020-10-28 15:50:34*

--------------------------------------------

 Le informazioni sul trattamento dei dati

L’articolo 5 del modello di accordo determina che le parti si debbano impegnare a fornire gratuitamente all’interessato le informazioni richieste ai sensi degli Artt. 13 e 14 del GDPR in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile con un linguaggio chiaro e semplice. A titolo esemplificativo i contitolari devono fornire le seguenti informazioni:

- I dati di contatto;

- I dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (DPO), ove applicabile;

- le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;

- qualora il trattamento si basi sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dalla parte o da terzi;

- gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;

- l’eventuale intenzione della parte di trasferire dati personali all’estero (extra UE/SEE);

- il periodo di conservazione dei dati personali;

- l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;

- l’esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca (nel caso di utilizzo di tale base giuridica);

- il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo (ad es. il Garante della Privacy);

- se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale;

- l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, comprese le informazioni significative sulla logica utilizzata.

I Contitolari determineranno congiuntamente quali informazioni fornire e in che modo, fatti salvi i vincoli dell’Art. 26.3 del GDPR, per il quale indipendentemente dalle disposizioni dell’accordo di cui al paragrafo 1, l’interessato può esercitare i propri diritti ai sensi del presente regolamento nei confronti di e contro ciascun titolare del trattamento.

***pala***

*2020-10-28 15:25:09*

--------------------------------------------

 L’esercizio dei diritti dell’interessato
Riprendendo l’articolo precedente, l’articolo 6 del modello di accordo dispone che gli interessati possono far valere l’esercizio dei loro diritti nei confronti di entrambe le parti, anche se – in linea di principio – ricevono le informazioni dal contitolare al quale è stata presentata la richiesta.

***pala***

*2020-10-28 15:27:03*

--------------------------------------------

 Il diritto di accesso dell’interessato

L’articolo 7 del modello di accordo disciplina il diritto di accesso dell’interessato, di cui all’Art. 15 del GDPR, per il quale l’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali ed alle informazioni previste dal medesimo articolo.
L’accordo dovrà contenere l’elenco delle persone da contattare per l’esercizio dei diritti. In ogni caso, ciascun contitolare informerà l’altro in merito a qualsiasi cambiamento relativo alle persone in oggetto.

***pala***

*2020-10-28 15:26:38*

--------------------------------------------

Trasmissione delle richieste e diritto alla cancellazione dei dati

L’articolo 8 del modello di accordo disciplina che qualora l’interessato si metta in contatto con uno dei contitolari per l’esercizio dei suoi diritti – in particolare per quanto riguarda i diritti di accesso, rettifica e cancellazione dei suoi dati personali – gli stessi contitolari si impegnano a trasmettere senza indugio tale richiesta all’altra parte, indipendentemente dall’obbligo di garantire il diritto dell’interessato. Quest’ultima parte è tenuta a fornire immediatamente alla parte contraente richiedente le informazioni necessarie richieste ove non in possesso dell’altra parte. Per quanto attiene i diritto alla cancellazione dei dati (Art. 17 del GDPR), i contitolari provvedono ad informarsi reciprocamente in anticipo. L’altra parte potrà opporsi alla cancellazione per un giustificato motivo, ad esempio nel caso di obbligo legale alla conservazione dei dati.

Le parti *[in alternativa: “Parte 1 o parte 2 si impegnano”]* a fornire gratuitamente all'interessato le informazioni richieste ai sensi degli articoli 13 e 14 del RGPD in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile con un linguaggio chiaro e semplice. Le parti convengono che la parte 1 fornirà le informazioni sul trattamento dei dati personali nell'area A e la parte 2 fornirà le informazioni sul trattamento dei dati personali nell'area B.

*Nota: Se, ad esempio, si utilizzano piattaforme online, è opportuno che le informazioni ai sensi degli articoli 13 e 14 del RGPD siano fornite dalla parte la cui sfera d'influenza comprende la gestione e/o l'apertura dell'interfaccia agli interessati.*

## Art. 6

Gli interessati possono far valere i loro diritti ai sensi degli articoli 15 a 22 del RGPD nei confronti di entrambe le parti contraenti. *[Facoltativamente, se entrambe le parti soddisfano le richieste di accesso: "In linea di principio, ottenete l’accesso dalla parte contraente a cui è stata presentata la richiesta."]*

*Nota: Gli interessati hanno sempre il diritto di rivolgere le loro richieste di informazioni a entrambe le parti, indipendentemente dai rapporti interni.*

## Art. 7

1. *[Parte 1 e/o 2]* si impegna a rispettare a garntire il diritto di accesso agli interessati ai sensi dell'art. 15 RGPD.
2. Le parti si impegnano *[o: "La parte 1 o 2 si impegna"]* a fornire agli interessati, su richiesta, le informazioni cui hanno diritto ai sensi dell'art. 15 RGPD.

*[Di seguito viene descritta la rispettiva procedura in base alla quale le informazioni sono fornite.]*

Se necessario, le parti si forniscono reciprocamente le informazioni necessarie nella rispettiva area funzionale. Le persone di contatto responsabili delle parti sono *[specificare le persone di contatto e i dati di contatto per entrambe le parti]*. L'altra parte viene immediatamente informata di qualsiasi cambiamento della rispettiva persona di contatto.

## Art. 8

1. Qualora l'interessato si metta in contatto con una delle parti per l'esercizio dei suoi diritti, in particolare per quanto riguarda l’accesso o la rettifica e la cancellazione dei suoi dati personali, le parti si impegnano a trasmettere senza indugio tale richiesta all'altra parte, indipendentemente dall'obbligo di garantire il diritto dell'interessato. Quest'ultima parte è tenuta a fornire immediatamente alla parte contraente richiedente le informazioni necessarie richieste ove non in possesso dell’altra parte.
2. Se i dati personali devono essere cancellati, le parti si informano reciprocamente in anticipo. L'altra parte può opporsi alla cancellazione per motivi giustificati, ad esempio se è soggetta a un obbligo legale di conservazione dei dati.

***pala***

*2020-10-28 15:27:57*

--------------------------------------------

Rettifica delle informazioni

In base all’articolo 9 del modello di accordo, le parti si informano reciprocamente e in modo completo e immediato di eventuali errori o irregolarità nelle disposizioni in materia di protezione dei dati di cui sono venute a conoscenza durante l’esame delle attività di trattamento, provvedendo alla tempestiva rettifica.

***pala***

*2020-10-28 15:28:48*

--------------------------------------------

La messa a disposizione del contenuto essenziale dell’accordo agli interessati

Secondo l’art. 10 del modello di accordo, i contitolari del trattamento si impegnano a mettere a disposizione degli interessati il contenuto essenziale dell’accordo sulla responsabilità congiunta in materia di protezione dei dati (Art. 26.2 del GDPR). Per l’esame di tale documento si rinvia al punto 4 della presente trattazione.

***pala***

*2020-10-28 15:30:40*

--------------------------------------------

 ​Il data breach
Secondo l’articolo 11 del modello di accordo tutti i contitolari del trattamento – ovvero, se del caso, uno tra loro – sono responsabili degli obblighi di comunicazione e notifica derivanti dagli Artt. 33 e 34 del GDPR. Quindi si procederà come deciso dalle parti verso l’autorità di controllo (es., in Italia, il Garante della Privacy) e verso gli interessati da una violazione dei dati personali per i rispettivi ambiti di applicazione [in alternativa: tutti gli ambiti di applicazione]. In ogni caso, Le parti si informano reciprocamente e immediatamente in merito a qualsiasi violazione della protezione dei dati personali comunicati all’autorità di controllo, e si trasmettono immediatamente le informazioni necessarie per l’attuazione della notifica.

***pala***

*2020-10-28 15:31:53*

--------------------------------------------

 La valutazione di impatto
Secondo l’articolo 12 del modello di accordo, nel caso vi fosse la necessità di procedere con una Valutazione di Impatto sulla protezione dei dati (Artt. 35 e 36 del GDPR), la stessa potrà prevedere anche una divisione del lavoro e/o requisiti specifici in materia di informazione reciproca. In tale caso i contitolari si sostengono reciprocamente.

***pala***

*2020-10-28 15:32:18*

--------------------------------------------

 ​La conservazione della documentazione
Secondo l’articolo 13 del modello di accordo, tutta la documentazione – che serve come prova del corretto trattamento dei dati – è conservata oltre il termine della durata contrattuale, da ciascuna delle parti, in conformità con i poteri e gli obblighi di legge (Art. 5 comma 2 del GDPR).

***pala***

*2020-10-28 15:33:31*

--------------------------------------------

 ​Riservatezza, misure di sicurezza e privacy by design-by default
In base all’articolo 14 del modello di accordo, le parti garantiscono, nell’ambito della loro sfera di influenza, che tutto il personale coinvolto nel trattamento dei dati:
- mantenga la riservatezza dei dati ai sensi degli Artt. 28.3, 29 e 32 del GDPR, per tutta la durata del loro rapporto lavorativo, nonché per il tempo successivo alla sua cessazione;
- sia tenuto a rispettare la riservatezza dei dati prima dell’inizio del rapporto di lavoro;
- che sia a conoscenza delle pertinenti disposizioni in materia di protezione dei dati (GDPR e normativa nazionale, nel caso italiano il Codice Privacy – D. Lgs. 196/2003).
I contitolari garantiscono, in modo indipendente, il rispetto di tutti gli obblighi giuridici esistenti in materia di conservazione dei dati. Essi devono adottare adeguate misure di sicurezza dei dati (art. 32 e ss. del GDPR), in special modo in caso di cessazione della cooperazione.
Gli stessi contitolari garantiscono il rispetto dei principi della protezione dei dati fin dalla progettazione (Privacy-by-Design – Art. 25.1 del GDPR) e dei principi della protezione dei dati per impostazione predefinita (Privacy-by-Default – Art. 25.2 del GDPR), nonché utilizzando misure tecniche e organizzative adeguate al caso concreto.

## Art. 9

Le parti si informano reciprocamente, immediatamente e in modo completo, se nel corso dell'esame delle attività di trattamento [*e/o dei risultati di un responsabile del trattamento]* scoprono errori o irregolarità in materia di normativa sulla protezione dei dati.

## Art. 10

*Nota: Anche in questo caso, è opportuno che la fornitura agli interessati sia effettuata dal soggetto nella cui sfera di influenza o servizio si effettua l'operazione e/o l'apertura dell'interfaccia con gli interessati.*

Le parti si impegnano *[o Parti 1 o 2 si impegna]* a mettere a disposizione degli interessati il contenuto essenziale dell'accordo sulla contitolarità in materia di protezione dei dati (art. 26 cpv. 2 RGPD).

## Art. 11

Entrambe le parti *[in alternativa: specificare una parte competente]* sono tenute a notificare all'autorità di controllo e agli interessati una violazione della protezione dei dati personali ai sensi degli art. 33, 34 RGPD per le rispettive aree funzionali *[in alternativa: per tutti le area funzionali].* Le parti si informano reciprocamente e immediatamente di qualsiasi violazione della protezione dei dati personali comunicati all'autorità di controllo e si trasmettono immediatamente le informazioni necessarie per l'attuazione della notifica.

## Art. 12

*Nota: Questo articolo non è necessario se, nel caso specifico, non vi è l'obbligo di effettuare una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati. Affinché tale valutazione d'impatto sia efficiente, si può anche prevedere la condivisione dei contributi e/o requisiti specifici in materia d'informazione in questo articolo.*

Se è necessaria una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'articolo 35 del RGPD, le parti sono tenute a cooperare e/o a realizzarla congiuntamente.

## Art. 13

La documentazione ai sensi dell'art. 5(2) del RGPD, che serve come prova del corretto trattamento dei dati, deve essere conservata da ciascuna delle parti oltre la fine del contratto, conformemente ai poteri e agli obblighi di legge.

## Art. 14

1. Nell'ambito della loro organizzazione, le parti garantiscono che tutti i collaboratori coinvolti nel trattamento dei dati mantengano la riservatezza dei dati ai sensi degli articoli 28(3), 29 e

32 del RGPD per tutta la durata del loro rapporto di lavoro e anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, che siano tenuti a rispettare la riservatezza dei dati prima di iniziare il loro rapporto di lavoro e che siano a conoscenza delle disposizioni in materia di protezione dei dati che li riguardano.

***pala***

*2020-10-28 15:34:05*

--------------------------------------------

 ​I responsabili del trattamento
L’articolo 15 del modello di accordo è applicabile nel caso di presenza di responsabili del trattamento ai sensi dell’Art. 28 del GDPR. È fondamentale che tutti i rapporti tra ciascun contitolare e i reciproci responsabili siano disciplinati da un contratto od atto vincolante, così come disposto dal richiamato Art. 28 del GDPR.

***pala***

*2020-10-28 15:34:56*

--------------------------------------------

 I responsabili del trattamento: il veto, informazioni, modifiche
Allo stesso modo, l’articolo 16 afferma che le parti si impegnano a concludere un contratto od atto di nomina vincolante quando si avvalgono di responsabili del trattamento nell’ambito del presente accordo, nonché ad ottenere il consenso scritto degli altri contitolari prima di concludere il contratto. Ciascuna parte ha il diritto di veto in merito ad uno o più responsabili del trattamento, previa adeguata motivazione.
Le parti si informano reciprocamente e tempestivamente di qualsiasi modifica relativa all’intervento o la sostituzione di responsabili del trattamento e individuano solamente fornitori che garantiscano il rispetto della normativa sulla protezione dei dati e le disposizioni del presente accordo. I loro servizi non sono considerati servizi ai sensi del presente paragrafo di cui le parti si avvalgono come servizi di supporto accessorio, come, ad esempio, quelli di telecomunicazione e manutenzione. In ogni caso, le parti sono tenute a stipulare opportuni accordi contrattuali in conformità alla legge e ad adottare misure di controllo al fine di garantire la protezione e la sicurezza dei dati personali, anche nel caso di servizi aggiuntivi forniti da terzi.

1. Le parti garantiscono in modo indipendente il rispetto di tutti gli obblighi legali esistenti in materia di conservazione dei dati. Essi devono adottare adeguate misure di sicurezza dei dati (art. 32 e segg. RGPD), anche in caso di risoluzione del presente accordo.
2. L'attuazione, la preimpostazione e il funzionamento dei sistemi sono conformi ai requisiti del GDPR e alle altre norme, in particolare ai principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita, nonché utilizzando misure tecniche e organizzative adeguate e allo stato dell'arte.
3. I dati personali da trattare nel corso dell'elaborazione dei servizi su *[specificare il sistema]*

sono conservati su server adegutamente protetti.

## Art. 15

*Nota: Opzionale – È opportuno che i responsabili del trattamento siano già coinvolti al momento della conclusione del contratto. In questo caso deve essere concluso un accordo contrattuale per i trattamenti operati dal responsabile (cfr. contratto tipo ai sensi dell'art. 28(3) GDPR1), che può essere integrato anche in un accordo globale o quadro sull’intero progetto.*

*In questo contesto, Z è il responsabile del trattamento dei dati delle parti ai sensi dell'art. 28 del GDPR. Le parti si impegnano a stipulare un contratto ai sensi dell'art. 28 GDPR per il trattamento dei dati personali di cui sono titolari.*

## Art. 16

1. Le parti si impegnano a concludere un contratto ai sensi dell'art. 28 GDPR quando si avvalgono di responsabili del trattamento nell'ambito del presente accordo (cfr. art. 1 del presente accordo) e a ottenere il consenso scritto dell'altra parte prima di concludere il contratto.

*Nota: Aggiunta facoltativa: "Ciascuna parte ha il diritto di vietare l'impiego di un particolare responsabile del trattamento per esigenze specifiche e motivate."*

1. Le parti si informano reciprocamente e tempestivamente di qualsiasi modifica relativa all’intervento o la sostituzione di responsabili del trattamento e individuano solamente fornitori che garantiscano il rispetto della normativa sulla protezione dei dati e le disposizioni del presente accordo. I loro servizi non sono considerati servizi ai sensi del presente paragrafo di cui le parti si avvalgono come servizi di supporto accessorio, come, ad esempio, quelli di telecomunicazione e manutenzione. In ogni caso, le parti sono tenute a stipulare opportuni accordi contrattuali in conformità alla legge e ad adottare misure di controllo al fine di garantire la protezione e la sicurezza dei dati personali, anche nel caso di servizi aggiuntivi forniti da terzi.

1 Cfr. <https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/wp-content/uploads/2018/01/muster_adv.pdf> (in Tedesco).

1. *Le Parti si obbligano a individuare responsabili del trattamento che sono tenuti a nominare il DPO.*

***pala***

*2020-10-28 15:35:29*

--------------------------------------------

 I registri delle attività di trattamento
Secondo l’articolo 17 del modello di accordo, le parti inseriscono le attività di trattamento di cui al medesimo accordo nell’elenco dei trattamenti ai sensi dell’art. 30.1 del GDPR, inserendovi anche una nota sulla natura del trattamento sotto la propria responsabilità congiunta o esclusiva.

***pala***

*2020-10-28 15:35:53*

--------------------------------------------

 ​La responsabilità delle parti
Infine, in base all’articolo 18 del modello di accordo, le parti sono responsabili in solido nei confronti delle persone interessate per i danni causati da un trattamento non conforme al GDPR.
La regolamentazione della responsabilità nel rapporto interno può essere determinata individualmente e contrattualmente dalle parti contraenti in questo momento.

*Nota: Paragrafo facoltativo: questa disposizione può essere integrata per garantire la qualità del rapporto contrattuale, ma non è richiesta dalla legge.*

## Art. 17

*Nota: Questa procedura è già prevista dalla legge ai sensi dell'art. 30(1) GDPR. Data l'importanza di un registro delle attività di trattamento per l'adempimento di tutti gli obblighi di protezione dei dati, si raccomanda anche l'inserimento nel testo del contratto.*

Le parti si obbligano a tenere il registro delle attività di trattamento ai sensi dell'art. 30(1) GDPR e, nella specie, ad annotarvi la natura del trattamento differenziando anche le fasi operate in esclusiva titolarità o in contitolarità.

## Art. 18

Indipendentemente dalle disposizioni del presente contratto, le parti sono responsabili in solido nei confronti degli interessati per i danni causati da un trattamento non conforme al GDPR.

*Nota: La regolamentazione della responsabilità nel rapporto interno può essere stabilita contrattualmente dalle parti contraenti in questo articolo. La frase seguente è dunque solo un possibile esempio.*

Nell’ambito delle rispettive organizzazioni, le parti sono responsabili, nonostante le disposizioni del presente contratto, solo per i danni derivanti dalla rispettiva organizzazione.